

Regolamento della Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (RFPSS)

La Conferenza dei direttori cantionali dei giochi in denaro (CDGD)

visto l'articolo 5 lettera e, vi e l'articolo 35 capoverso 6 della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019 (CGD)

su incarico del Consiglio di fondazione della Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS)

decide:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina

- a. i compiti della Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera in maniera esaustiva;
- b. l'organizzazione della Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera, compresi contabilità e i rendiconti;
- c. l'indipendenza dei beneficiari;
- d. la procedura e i criteri per l'assegnazione dei mezzi;
- e. le disposizioni per l'impiego dei mezzi;
- f. la vigilanza da parte della CDGD.

Art. 2 Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera

¹ La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS) è una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

² Ha sede a Berna.

Art. 3 Scopo e compiti

¹ Scopo della FPSS è promuovere lo sport organizzato a livello nazionale.

² Svolge i seguenti compiti:

- a) concede contributi provenienti dalle quote dell'utile netto dei grandi giochi istituite dai Cantoni a questo scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, della CGD e del presente regolamento;

- b) può accettare contributi da parte di terzi e utilizzarli conformemente allo scopo della fondazione e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; non si occupa attivamente della raccolta di mezzi;
- c) controlla che i beneficiari impieghino in modo appropriato i contributi e che la provenienza dei mezzi sia resa pubblica;
- d) amministra il patrimonio della fondazione.

Art. 4 Patrimonio della fondazione

¹ Il patrimonio della fondazione è costituito da

- a) contributi dei Cantoni dalle quote degli utili netti dei grandi giochi (art. 33 CGD);
- b) contributi di terzi; eventuali condizioni devono essere conformi allo scopo della fondazione e non devono mettere a rischio l'indipendenza della fondazione.

² Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato esclusivamente per scopi di utilità pubblica. Lo sport professionistico non è considerato uno scopo di utilità pubblica.

³ I mezzi ai sensi del capoverso 1 lettera a sono impiegati esclusivamente per la promozione dello sport organizzato a livello nazionale, in particolare per lo sport agonistico giovanile, per la formazione e il perfezionamento, per l'informazione e per l'amministrazione della fondazione (art. 33 cpv. 2 CGD).

⁴ I mezzi ai sensi del capoverso 1 lettera b sono impiegati per promuovere la rilevanza dello sport in Svizzera, in particolare per lo sviluppo sostenibile di uno sport sano, rispettoso e leale, per la promozione dello sport organizzato a livello nazionale e per l'amministrazione della fondazione.

Art. 5 Autonomia

La FPSS svolge i suoi compiti in modo indipendente nei limiti delle disposizioni della CGD e del presente regolamento.

Capitolo 2: Organizzazione

a) Aspetti generali

Art. 6 Organi

Gli organi della fondazione sono:

- a. il Consiglio di fondazione;
- b. l'Ufficio di revisione.

b) Il Consiglio di fondazione

Art. 7 Composizione, durata della carica e costituzione

¹ Il Consiglio di fondazione si compone di cinque membri eletti dalla CDGD (art. 5 lett. b, v CGD).

² La carica dura quattro anni. È ammessa la rielezione.

³ La CDGD promulga un profilo in cui vengono definiti i requisiti per il Consiglio di fondazione nel suo insieme e per i suoi membri. Garantisce che le diverse regioni linguistiche siano rappresentate in maniera adeguata (art. 35 cpv. 2 CGD).

Art. 8 Inconciliabilità

¹ I membri del Consiglio di fondazione non possono

- a) essere membri di un organo o collaboratori di un'azienda attiva nel settore dei giochi in denaro o nella fabbricazione e nella commercializzazione relative allo stesso settore né possono essere coinvolti in una di queste aziende o esercitare un mandato per conto di una di esse (art. 39 CGD);
- b) essere membri di un organo o collaboratori di un'organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali o di un'associazione sportiva nazionale né svolgere un mandato per un'organizzazione mantello o un'associazione sportiva nazionale che sia contemporaneamente beneficiaria diretta della fondazione.

² I candidati a un posto come membro del Consiglio di fondazione dichiarano i loro rapporti di interesse prima dell'elezione.

Art. 9 Competenze

Il Consiglio di fondazione

- a) difende gli interessi della fondazione e fa in modo che i suoi compiti siano adempiuti in modo affidabile ed economico;
- b) fa richiesta alla CDGD al più tardi 12 mesi prima della fine del periodo di quattro anni di decidere l'importo per la promozione dello sport organizzato a livello nazionale (art. 5 lett. e, vii in combinato disposto con l'art. 34 CGD);
- c) fa richiesta alla CDGD di decidere le priorità per l'impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale (art. 5 lett. e, viii CGD) e si occupa dell'attuazione di quanto disposto;
- d) elegge una o un vice-presidente;
- e) designa la segretaria o il segretario e garantisce che questa o questi svolga i propri compiti conformemente allo scopo della fondazione e alle disposizioni;
- f) emana il regolamento sulle indennità (fatta riserva dell'approvazione da parte della CDGD), con il quale sono disciplinate le indennità e il rimborso spese dei membri del Consiglio di fondazione;

- g) approva il bilancio annuale;
- h) decide in merito al versamento di contributi prelevati dal patrimonio della fondazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a e nel quadro delle disposizioni della CDGD;
- i) decide in merito al versamento di contributi prelevati dal patrimonio della fondazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b;
- j) conclude con i beneficiari diretti convenzioni di prestazioni e vigila sulla loro attuazione; a questo scopo elabora un piano per le procedure di verifica (controlling);
- k) si assicura che il patrimonio della fondazione sia gestito in maniera oculata;
- l) presenta annualmente alla CDGD il rapporto annuale per conoscenza, assieme al consuntivo passato al vaglio dall'Ufficio di revisione; il rapporto annuale informa anche in merito all'afflusso di contributi di terzi e al loro impiego;
- m) promulga il rapporto di attività quadriennale all'attenzione della CDGD;
- n) tiene un registro dal quale risultano l'entità e l'ambito dei contributi ricevuti dai singoli destinatari e lo pubblica sulla pagina Internet della fondazione;
- o) disciplina in un regolamento interno i dettagli dell'organizzazione, segnatamente le competenze a livello di transazioni (diritti di firma, assunzione di obblighi, istruzioni di pagamento, principio del doppio controllo). Il regolamento interno può trasferire compiti operativi alla Segreteria. Pubblica il regolamento interno sulla pagina Internet della fondazione;
- p) richiede alla CDGD modifiche del regolamento della fondazione;
- q) si occupa di tutte le altre questioni legate ai compiti della fondazione, nella misura in cui queste non siano demandate dalla CGD oppure dal presente regolamento a un altro organo.

Art. 10 Modalità di lavoro del Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito della presidenza ogni volta che è necessario, almeno tuttavia due volte all'anno. Tre membri possono richiedere che venga organizzata una seduta straordinaria.

² L'invito deve essere inoltrato dieci giorni prima della data prevista per la seduta. Comprende l'ordine del giorno e la documentazione necessaria alle decisioni. Ogni membro può richiedere che sia aggiunto un oggetto all'ordine del giorno al più tardi quattordici giorni prima della seduta.

³ Il Consiglio di fondazione raggiunge il quorum, quanto è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, decide il voto della presidenza.

⁴ Di principio il Consiglio di fondazione decide unicamente in merito a oggetti contemplati dall'ordine del giorno. In casi urgenti il Consiglio di fondazione può decidere a maggioranza semplice di trattare e decidere in merito a un oggetto non presente nell'ordine del giorno (modifica dell'ordine del giorno).

⁵ I membri del Consiglio di fondazione che non sono presenti alla seduta possono richiedere, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, che si voti nuovamente sull'oggetto aggiunto all'ordine del giorno coinvolgendo tutti i membri.

⁶ Nel caso di affari urgenti la presidenza può disporre che si decida per circolazione degli atti. La decisione è considerata approvata se nessun membro si oppone alla procedura per circolazione degli atti e la maggioranza dei membri vota a favore.

⁷ Per l'obbligo di riconsiliazione si applica l'articolo 41 CGD.

Art. 11 Presidenza

La Presidenza

- a) dirige le sedute del Consiglio di fondazione;
- b) rappresenta la fondazione verso l'esterno;
- c) impartisce istruzioni alla segretaria o al segretario e supervisiona il suo operato.

Art. 12 Segreteria

¹ I lavori di segretariato sono svolti su mandato. La segretaria o il segretario è responsabile del corretto svolgimento di tutti i compiti affidati alla Segreteria.

² La segretaria o il segretario sottostà alla vigilanza della Presidenza. Quest'ultima e il Consiglio di fondazione possono impartire istruzioni alla segretaria o al segretario relativamente all'adempimento dei suoi compiti.

³ I documenti di base pubblicati devono essere redatti in tedesco, francese e italiano. La gestione degli affari viene garantita in tedesco o in francese. Ulteriori traduzioni sono effettuate su richiesta di un membro del Consiglio di fondazione.

⁴ La segretaria o il segretario tutela gli interessi della fondazione. In caso di conflitto di interesse sottostà all'obbligo di riconsiliazione. La carica di segretaria o di segretario non è compatibile con conflitti di interesse permanenti. Doveri di fedeltà e obbligo di riconsiliazione devono essere stabiliti per contratto.

⁵ La segretaria o il segretario

- a) presenta richieste e prepara in collaborazione con la presidenza gli affari del Consiglio di fondazione, attuandone le risoluzioni;
- b) riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione, senza indugio in caso di eventi particolari;
- c) sbriga regolarmente i compiti amministrativi correnti;
- d) prende parte alle sedute del Consiglio di fondazione con un ruolo consultivo ed è responsabile del verbale.

c) L'Ufficio di revisione

Art. 13 Elezione e rendiconto

¹ Il Consiglio di fondazione elegge come Ufficio di revisione un organo di revisione cantonale specializzato o un ufficio di revisione privato riconosciuto; l'incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato.

² L'Ufficio di revisione effettua, ai sensi dell'articolo 728a della legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni/CO; RS 220), una revisione ordinaria del conto annuale della FPSS.

³ Verifica in particolare che l'assegnazione dei mezzi da parte della FPSS avvenga in accordo con le disposizioni del diritto superiore, del presente regolamento e della risoluzione della CDGD in merito alle priorità per l'impiego dei mezzi a favore dello sport organizzato a livello nazionale (art. 5 lett. e, viii CGD).

⁴ Riferisce al Consiglio di fondazione e presenta richiesta di approvazione dei conti.

d) Contabilità e rendiconto

Art. 14 Contabilità

¹ La FPSS tiene una propria contabilità. Per la presentazione dei conti si applicano per analogia le disposizioni del titolo trentesimosecondo CO.

² I compiti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a e b sono oggetto di unità contabili separate.

³ I costi per l'amministrazione della fondazione devono essere riportati separatamente e imputati proporzionalmente ai compiti secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera a e b.

Art. 15 Rendiconto e trasparenza

¹ La FPSS presenta alla CDGD il rapporto annuale e il consuntivo entro il 31 agosto di ogni anno.

² Nel rapporto annuale devono essere in particolare riportati i contributi ottenuti dai singoli beneficiari per quali ambiti.

³ La FPSS pubblica il rapporto annuale e il consuntivo sulla sua pagina Internet (art. 38 cpv. 2 CGD).

⁴ La FPSS presenta ogni quattro anni per approvazione alla CDGD il rapporto di attività entro il 31 agosto. Il rapporto di attività deve rendere conto dello svolgimento di tutti i compiti ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento nonché degli oneri e delle entrate.

⁵ La FPSS fornisce all'Autorità di vigilanza intercantonale tutte le informazioni necessarie al fine di allestire il rapporto sull'impiego dei mezzi ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera d LGD. Presenta in particolare all'Autorità di vigilanza il consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, allegando un estratto del rapporto dell'Ufficio di revisione in merito all'assegnazione dei mezzi conformemente alle disposizioni (art. 35 cpv. 5 CGD).

e) *Protezione dei dati e diritto applicabile*

Art. 16 Protezione dei dati e archiviazione

¹ L'Ufficio della protezione dei dati del Canton Berna è l'autorità di vigilanza per la protezione dei dati della FPSS.

² I rapporti annuali e i consuntivi nonché i rapporti di attività quadriennali sono archiviati in forma cartacea. Gli altri dati possono essere archiviati elettronicamente. Il Consiglio di fondazione promulga un piano per la protezione e la sicurezza dei dati e disciplina i diritti d'accesso.

Art. 17 Diritto applicabile

La FPSS applica per analogia il diritto federale nella misura in cui la CGD e il presente regolamento non prevedono disciplinamenti particolari.

Capitolo 3: Criteri e procedura per l'assegnazione dei mezzi

Art. 18 Beneficiari

¹ La FPSS accorda contributi prelevati dal patrimonio della Fondazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a:

- a. all'organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali (Swiss Olympic);
- b. alle associazioni sportive nazionali che come le federazioni del calcio e dell'hockey su ghiaccio generano in maniera determinante il sostrato per le scommesse organizzate in Svizzera e che sono affiliate a Swiss Olympic.

² La FPSS può accordare contributi prelevati dal patrimonio della fondazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b:

- a. all'organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali (Swiss Olympic);
- b. a promotori di progetti e compiti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 che appartengono ad almeno due associazioni sportive nazionali affiliate a Swiss Olympic.

³ La FPSS pubblica una volta all'anno sulla sua pagina Internet il sostrato per le scommesse delle federazioni del calcio e dell'hockey su ghiaccio. Il sostrato per le scommesse corrisponde al prodotto lordo dei giochi realizzato da Swisslos e Loterie Romande attraverso scommesse sportive su partite delle federazioni del calcio e dell'hockey su ghiaccio. Determinanti ai sensi del capoverso 1 lettera b sono i sostrati per le scommesse che raggiungono almeno il 75 per cento del valore pubblicato inferiore.

⁴ Non c'è alcun diritto all'ottenimento di contributi.

Art. 19 Quota dei contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera a e b

¹ I contributi annuali ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b non possono superare l'aliquota del 12 per cento dei contributi annuali totali ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1.

² I contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b possono essere assegnati anche ad associazioni sostenute da Swiss Olympic tramite contributi dai grandi giochi.

³ Nel trasferimento dei contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera a Swiss Olympic non può tenere conto dei contributi ottenuti da un'associazione sportiva sulla base dell'articolo 18 capoverso lettera b.

Art. 20 Ambiti di promozione

¹ I contributi secondo l'articolo 18 capoverso 1 possono essere assegnati per la promozione dello sport di diritto privato in Svizzera e delle associazioni sportive nazionali nello sport popolare, giovanile e di punta.

² I contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 possono inoltre essere assegnati anche per compiti e progetti a livello nazionale di interesse generale come la lotta al doping, la promozione dello sport femminile, la candidatura e l'organizzazione di eventi multisportivi (giochi olimpici e giochi olimpici giovanili, paraolimpiadi, universiadi, world games ecc.), progetti a favore dell'inclusione e dell'integrazione, reclutamento di volontariato, campagne di prevenzione, centri olimpici e simili.

³ I contributi non possono essere impiegati a favore dallo sport professionistico. Sono in particolare esclusi dal sostegno finanziario organizzazioni commerciali nello sport professionistico (ad es. leghe professionistiche, società per azioni) nonché sportive e sportivi che conseguono un reddito imponibile annuo superiore al salario mediano svizzero.

Art. 21 Domande

¹ I contributi secondo l'articolo 18 capoverso 1 devono essere richiesti per iscritto al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. Le domande tardive non possono essere prese in considerazione.

² I contributi secondo l'articolo 18 capoverso 2 possono essere richiesti in ogni momento tramite una domanda scritta.

³ La domanda deve spiegare quali mezzi vengono richiesti per quali ambiti di promozione ai sensi dell'articolo 20; occorre inoltre illustrare per quali progetti i mezzi vengono impiegati.

Art. 22 Richiesta alla CDGD

Il Consiglio di fondazione richiede alla CDGD di stabilire sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 il contributo per la promozione dello sport organizzato a livello nazionale nonché di definire le priorità per l'impiego dei mezzi (art. 5 lett. e, vii e viii CGD).

Art. 23 Decisione in merito alle domande

¹ Il Consiglio di fondazione decide in merito alle domande nel quadro dei mezzi a disposizione; nel caso dei contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1, fa inoltre riferimento alla decisione della CDGD sulle priorità per l'impiego di mezzi.

² Le domande possono essere rifiutate in maniera informale. Su richiesta è emanata una decisione.

Art. 24 Contratti di prestazioni

¹ La FPSS conclude con l'organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali un contratto di prestazioni della durata di quattro anni. Il contratto disciplina quantomeno le prestazioni che la FPSS garantisce all'organizzazione mantello, il trasferimento alle associazioni sportive e gli ambiti di promozione che devono essere sostenuti in questo modo.

² La FPSS conclude contratti di prestazioni con i beneficiari dei contributi secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera b per la durata di quattro anni e con i beneficiari di contributi secondo l'articolo 18 capoverso 2 in base alla necessità. I contratti stabiliscono per quali progetti devono essere impiegati i contributi. La FPSS può subordinare la concessione di contributi a requisiti e condizioni.

³ L'organizzazione mantello delle associazioni nazionali e i beneficiari di contributi ai sensi del capoverso 2 devono in particolare essere obbligati a

- a) comunicare senza indugio modifiche sostanziali dei progetti;
- b) fornire in ogni momento su richiesta informazioni sullo stato di avanzamento del progetto;
- c) rendere noto il sostegno conformemente alle disposizioni e agli accordi, in particolare comunicare la provenienza dei mezzi dalle quote degli utili netti dei grandi giochi;
- d) presentare entro 12 mesi dalla fine del progetto un rapporto finale e un consuntivo completo.

⁴ I contenuti del presente regolamento devono essere ripresi come parte integrante in tutti i contratti di prestazioni.

Art. 25 Versamento dei contributi

Il versamento dei contributi avviene sulla base del contratto di prestazioni.

Art. 26 Rendiconti

¹ L'organizzazione mantello nazionale e i beneficiari di contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b informano il Consiglio di fondazione entro la fine di aprile di ogni anno in merito all'impiego dei contributi.

² I rendiconti sull'impiego di contributi secondo l'articolo 18 capoverso 2 seguono il contratto di prestazioni.

³ Nel caso di rapporti di prestazioni pluriennali, i contributi per gli anni successivi sono versati non prima di 30 giorni dopo l'inoltro del rapporto dell'anno precedente.

Art. 27 Controllo del rispetto dei contratti di prestazioni

¹ La FPSS controlla in maniera sistematica l'attuazione dei contratti di prestazioni.

² Può avere accesso in ogni momento a tutte le ricevute e a tutti i documenti compresi i dati personali (se assolutamente necessario anche i dati che richiedono una protezione particolare), legati all'impiego dei contributi. Può effettuare controlli sul posto nonché richiedere prove dello svolgimento del progetto promosso e le ricevute sulla cui base è stato stilato il consuntivo finale.

Art. 28 Riduzione, rifiuto o rimborso di contributi

La riduzione, il rifiuto o il rimborso di contributi applica per analogia le disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1).

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 29 Responsabilità

¹ La FPSS è soggetta alla vigilanza amministrativa della CDGD.

² La CDGD svolge i suoi compiti di vigilanza in particolare mediante l'elezione del Consiglio di fondazione, l'approvazione del regolamento sulle indennità e mediante l'approvazione del rapporto di attività quadriennale.

³ La CDGD stabilisce ogni quattro anni le priorità dell'attività di promozione. Verifica annualmente l'attuazione delle priorità sulla base del rapporto annuale e di eventuali ulteriori chiarimenti.

⁴ Altrimenti la vigilanza segue l'articolo 38 segg. del regolamento dell'Ente intercantonale dei giochi in denaro.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie

Art. 30 Inizio dell'attività della FPSS

La FPSS inizia la sua attività con l'elezione del Consiglio di fondazione da parte della CDGD. L'assegnazione di mezzi da parte della fondazione avrà luogo per la prima volta nel 2023 (art. 73 cpv. 9 CGD). Sulla base degli accordi vigenti fino alla fine del 2022 è responsabile la Società Sport-toto.

**Art. 31 Termine per inoltrare le domande per il periodo di promozione
2023–2026**

Le richieste di contributi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 per il periodo di promozione 2023–2026 devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021.

Deciso dalla Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro il 31 maggio 2021.

Per la Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro,
Andrea Bettiga, consigliere di Stato
Presidente CDGD